

STATUTO ASSOCIAZIONE PARCO AGRICOLO DI PRATO – APS

Art. 1 DENOMINAZIONE

L'associazione avente denominazione «**Parco Agricolo di Prato – APS**» è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e sue successive modifiche. L'associazione è stata costituita in data 18 gennaio 2010.

Art. 2 SEDE

L'associazione **Parco Agricolo di Prato – APS** ha sede legale in Prato (Po), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente ed è un'associazione di promozione sociale, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e dell'ambiente e della equità intergenerazionale.

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, lettera S, CTS);
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (art. 5, lettera V, CTS);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS);

In particolare, intende:

1. promuovere la tutela, rigenerazione agro ambientale, paesaggistica e socio economica del territorio agricolo comunale e provinciale di Prato, della sua parte periurbana ed in particolare di piana, come presupposto per la permanenza di una agricoltura multifunzionale di prossimità, legata ai valori culturali, culturali, e alle condizioni di riproducibilità delle risorse naturali del territorio e, a tal fine;
2. promuovere nella provincia e nella piana di Prato la costituzione del "Parco Agricolo di Prato - APS" inteso come sistema economico agro ambientale e territoriale caratterizzato dalla presenza sinergica di attività agricole di qualità, biologiche, biodinamiche e comunque ispirate a principi di rispetto ambientale, risparmio energetico e di tutela della biodiversità autoctona

L'attività della associazione è finalizzata a promuovere, favorire ed, eventualmente, attuare:

- il rafforzamento della sostenibilità economica, ambientale e paesaggistica del presidio agricolo attraverso la sua caratterizzazione multifunzionale, anche in contesto agricolo periurbano;
- la creazione di un mercato locale di prodotti agro-alimentari di filiera corta sia nella forma dei mercati contadini che in quella della vendita diretta in azienda;
- forme di relazione ed incontro fra produttori locali e consumatori rispettosi dei principi di qualità produttiva e territoriale perseguiti e sostenuti dalla associazione;
- attività di marketing, di comunicazione, di ricerca e innovazione in campo agro ambientale, didattiche, culturali, ricreative, di mediazione e quant'altro si ritenga utile allo scopo.
- azioni finalizzate a sostenere la diffusione di stili di vita e modalità culturali rispettosi dell'ambiente e del paesaggio e volti a promuovere pratiche di sviluppo locale auto-sostenibile.
- l'integrazione sociale ed il recupero di culture, culture e saperi legati al territorio pratese.
- forme di turismo ecologicamente compatibile integrato con la attività agricola;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- agricoltura in zone di montagna e biodiversità.
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. % del Codice del Terzo Settore;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del Codice del Terzo settore.
- la dimensione sociale della agricoltura periurbana come insieme di servizi per il miglioramento della qualità della vita e dell'insediamento e per la diffusione di una cultura del rispetto dell'ambiente e della terra;

Costituisce specifico riferimento ed integrazione degli scopi associativi enunciati il *Protocollo di Intenti per il "Parco Agricolo di Prato - APS"* allegato al presente statuto.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale¹. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,² - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 I SOCI

Sono soci dell'associazione «Parco Agricolo di Prato - APS» le Associazioni e le organizzazioni che hanno stipulato l'atto costitutivo in data 18.01.2010, che hanno aderito successivamente sino alla data odierna, e tutti quelli che intendono aderire e si riconoscono nel presente statuto.

Possono aderire in qualità di soci le associazioni di promozione sociale, secondo la definizione del Codice del terzo Settore, art. 35. Gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che non siano Associazioni di Promozione Sociale, possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di Promozione Sociale.

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e deve contenere:

- le indicazioni relative alle generalità del richiedente;

- l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- l'impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Sono soci dell'associazione «Parco Agricolo di Prato – APS» solo le organizzazioni – quali soggetti collettivi – direttamente titolari dei codici fiscali indicati nella domanda di adesione, e non i loro, eventuali, soci individuali.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'associazione «Parco Agricolo di Prato - APS» garantisce a tutti i soci la partecipazione alla vita democratica dell'associazione tramite il loro diretto coinvolgimento nelle assemblee previste dall'art. 24, comma 5 del Codice del Terzo Settore. Il regolamento interno dell'Associazione «Parco Agricolo di Prato - APS» norma le forme e le regole di partecipazione richiamate dagli art. 24 e 25 del Codice Terzo Settore nel rispetto dei principi di democraticità; pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 5 AMMISSIONE DEI SOCI

L'organo competente a deliberare sulle domande, scritte su apposito modulo di ammissione, degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo il cui giudizio è preso secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

All'interno dell'associazione i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Operano nell'associazione «Parco agricolo di Prato – APS» in qualità di volontari i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo se attivo e che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c. e coloro che, derivanti dalle realtà associative socie dell'associazione o estranei all'associazione, ne facciano esplicita richiesta e tale richiesta venga approvata dal Consiglio Direttivo.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro i limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 7 LAVORO RETRIBUITO

Il socio non potrà ordinariamente essere retribuito per la propria attività, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione può, tuttavia, in caso di particolare necessità o di svolgimento di specifici progetti, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci concorrono alla elaborazione del programma e alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nei modi previsti dallo statuto. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di convocazione dell'assemblea congressuale.

Art. 9 DOVERI DEI SOCI

L'iscrizione all'associazione implica l'accettazione dello Statuto vigente e dei regolamenti, e il pagamento di una quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea dei soci.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

I soci sono tenuti a partecipare attivamente, sia in termini propositivi che operativi, alla attività della associazione.

Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- Mancato pagamento delle quote sociali;
- Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti all'articolo 4 comma 2 del presente statuto.
- Dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo o al Presidente;
- Espulsione o radiazione;

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni in via definitiva la prima assemblea utile.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- L'organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts.

Sono organismi di supporto consultivo il Comitato Tecnico/scientifico e la Consulta degli Operatori del settore agricolo, agro alimentare ed agro ambientale.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Ogni soggetto collettivo appartenente alla associazione delega un rappresentante, con possibilità di sostituzione, a far parte degli organi della associazione.

Art. 12 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, indicando gli argomenti, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione mediante:

- avviso scritto da inviare con uno dei seguenti mezzi: lettera semplice, fax, telegramma, mail, sms, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno il 1/3 dei soci lo ritenga necessario.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione o per deliberare lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare e verificare lo stato di attuazione del programma stesso;
- discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'importo della quota sociale di adesione deliberata dal C.D;
- deliberare sull'accettazione di nuovi soci;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal C.D;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega scritta. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

- Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- scioglie l'associazione col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Le votazioni sono palesi. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per la elezione degli organi sociali.

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, compreso il presidente, eletti fra i rappresentanti delle realtà associative aderenti.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁹

Il Consiglio direttivo elegge fra i propri membri il Presidente. Il presidente, di volta in volta, secondo necessità, può delegare le sue funzioni ad uno dei membri del C.D.

Le associazioni rappresentate in Assemblea non possono avere più di un rappresentante eletto nel Consiglio Direttivo.

La convocazione del C.D. avviene almeno una volta ogni due mesi ed è decisa dal Presidente. Può essere richiesta anche da un numero minimo di consiglieri pari ad 1/3 del consiglio direttivo.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo:

1. attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuove nell'ambito di tali direttive ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'associazione;
2. assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
5. delibera in prima istanza sull'ammissione e la decadenza dei soci;
6. può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni, secondo quanto previsto dal Codice Terzo Settore;
7. redige regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;
8. può nominare un Comitato tecnico/scientifico ed un suo coordinatore, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o rimborsi secondo quanto previsto dal Codice Terzo Settore

9. può nominare i componenti della Consulta degli operatori di settore agricolo, agro alimentare ed agro ambientale;

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un suo delegato. Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente del Consiglio appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato nella sede dell'associazione.

Al Consiglio direttivo può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno e su invito del Presidente, chiunque altro partecipi alle attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può inoltre avvalersi dell'opera degli esperti consulenti del Comitato Tecnico/scientifico e dei pareri dei componenti la Consulta degli operatori del settore agricolo, agro alimentare ed agroambientale che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne risponde verso terzi e può agire o resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. È inoltre delegato ad intrattenere rapporti con Enti, Amministrazioni ed Istituti di Credito per le finalità statutarie. Convoca l'assemblea dei soci e il C.D. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente è eletto dai e fra i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente e in ogni caso nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue funzioni da un suo delegato.

Art. 15 ORGANI CONTROLLO E REVISIONE

1. L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di *ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 ORGANISMI DI SUPPORTO TECNICO/SCIENTIFICO

1. Comitato tecnico/scientifico.

La Associazione "Parco Agricolo di Prato - APS" si avvale per il conseguimento delle finalità statutarie, di un Comitato Tecnico/Scientifico. Il Comitato scientifico può essere composto da esperti e studiosi, interni o esterni all'associazione, del mondo dell'università, della ricerca e delle professioni. Il parere del comitato tecnico/scientifico deve essere richiesto dal Consiglio Direttivo come elemento di valutazione per la definizione del programma e dei progetti della associazione. I componenti del comitato tecnico scientifico non possono far parte degli organi elettivi della associazione. Le attività del comitato tecnico scientifico sono supportate da un coordinatore individuato dal consiglio direttivo fra i componenti del comitato medesimo.

La partecipazione da parte dei membri del Comitato tecnico/scientifico, salvo svolgimento di specifiche attività sulla base di un programma o di un progetto finanziati alla Associazione, è svolta a titolo gratuito. Il comitato tecnico scientifico è convocato con delibera del C.D. o del Presidente almeno due volte l'anno.

2. La Consulta degli operatori del settore agricolo, agro alimentare ed agroambientale.

La Associazione "Parco Agricolo di Prato - APS" si avvale per il conseguimento delle finalità statutarie di una Consulta degli operatori del settore agricolo ed agroambientale, adeguata a fornire pertinenti informazioni utili alla coerente progettazione e sviluppo delle attività e progetti associativi.

Art. 17 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, sovvenzioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da terzi o associati;
- da contributi di Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da Enti in genere;
- dalle convenzioni stipulate con associazioni, Fondazioni, Enti privati e pubblici;
- dalle rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento Interno e con le leggi sul terzo settore dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere l'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate non possono essere ripartiti ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, neanche indirettamente.

Art. 18 BILANCI

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall'Assemblea. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo deroghe particolari. Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Una volta approvato, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea e al rispetto del precedente articolo, ultimo comma.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet *gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

Art. 19 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle *adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle *adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle *adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al raggiungimento dei limiti previsti dall'articolo 30 cts;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente

Art. 20 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci e con voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la legislazione vigente in merito al Terzo Settore.

Art. 21 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.



L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo¹⁹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità simili nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 22 SEZIONI

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore²⁰ continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.